

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
CORTE DI APPELLO FEDERALE

Proc. PF 66/2024 R.G. Proc. Fed.

Proc. 6/2025 R.G. Trib Fed.

Proc 7-8/2025 R.G. Corte Appello Federale

Decisione n. 5 del 30.07.2025

LA CORTE DI APPELLO FEDERALE

così composta

Avv. Marco Baliva Presidente

Dott. Renato Grillo – componente relatore

Avv. Stella Frascà componente


all'udienza del 23 luglio 2025, ha così deciso sul reclamo proposto dal Sig. Prof. Dino Ponchio e sul reclamo proposto dalla Procura Federale della FIDAL avverso la decisione n. 11/2025 pronunciata dal Tribunale Federale Nazionale FIDAL in data 3 giugno 2025, pubblicata in data 16 giugno 2025 nell'ambito del procedimento TF/6/2025 (PF 66/2024).

Svolgimento del giudizio

Con atto del 25 giugno 2025 notificato a mezzo p.e.c. in pari data, il Prof. Dino Ponchio, tesserato FIDAL quale Allenatore Benemerito e nella sua qualità di Presidente Regionale del CONI Veneto, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Ferrerio del Foro di Avellino, ha interposto reclamo ai sensi dell'art. 50 del Regolamento di Giustizia della FIDAL avverso la decisione n. 11/2025 (Procedimento iscritto al R.G.T.F. n. 6/2025) pronunciata dal Tribunale Federale Nazionale della FIDAL in data 3 giugno 2025, pubblicata il 16 giugno successivo con la quale al reclamante Prof. Ponchio è stata comminata la squalifica di mesi quattro, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti sull'unica aggravante ritenuta sussistente.

Avverso la predetta decisione la Procura federale FIDAL in persona del Procuratore Federale Avv. Michele Ponzeletti e del Procuratore Federale aggiunto Avv. Matteo Annunziata ha parimenti interposto reclamo ai sensi dell'art. 50 del Regolamento di Giustizia della FIDAL con separato atto del 27 giugno 2025.

La gravata decisione trae origine dal procedimento instaurato dalla Procura Federale FIDAL a seguito di segnalazione pervenuta in data 21 ottobre 2024 da parte del Presidente della Federazione Stefano Mei nella quale si faceva menzione dell'esistenza di un volume dal titolo "*My Life. Accadrà.....ieri!. I miei semi-seri ricordi*" scritto dallo stesso Prof. Ponchio, da lui stampato in proprio tramite una tipografia locale e successivamente distribuito a terzi, contenente espressioni irriguardose e/o lesive dell'immagine dello stesso Presidente e di altri soggetti che, a



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

vario titolo, prestano o avevano prestato in passato, la propria opera nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

Espletate le indagini, iniziate il 13 novembre 2024, all'esito delle stesse veniva notificato al soggetto incolpato in data 25 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 56 comma 4 Reg. Giustizia l'avviso di conclusione delle indagini.

Di seguito, in data 7 marzo 2025 l'incolpato chiedeva – e otteneva – l'audizione da parte del Procuratore Aggiunto con assistenza del proprio difensore; ma successivamente il Prof. Ponchio rinunciava all'audizione, riservandosi di inoltrare istanza ex art. 60 Regolamento di Giustizia di "Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione".

La proposta di patteggiamento veniva formalizzata il 24 marzo 2025 da parte del difensore dell'incolpato consistente nella «*adozione dell'impegno da parte dell'indagato volto a porre rimedio agli effetti dell'illecito ipotizzato consistente nel ritiro delle venti copie del libro consegnate con aggiunta della sanzione disciplinare della deplorazione con ammenda pari ad euro 1.000,00 base ridotta di un terzo per le attenuanti generiche ad euro 666,67*».

Tale proposta non aveva alcun seguito, sicché In data 25 marzo 2025, il Procuratore Federale Avv. Michele Ponzeletti e il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Matteo Annunziata, hanno deferito il Prof. Dino Ponchio innanzi al Tribunale Federale ai sensi dell'art. 56 R.G. con il seguente capo di incolpazione «*per avere diffuso, attraverso il libro "My Life. Accadrà.....ieri!. I miei semi-seri ricordi" espressioni gravemente lesive dell'immagine della FIDAL, delle sue istituzioni e della dignità e il decoro di altri soggetti riconducibili all'ordinamento federale e sportivo (in particolare, dei Sigg.ri Stefano Mei, Giovanni Malagò, Franco Arese, Alberto Morini, Elisabetta Artuso, Anna Riccardi, Roberta Russo, Andrea Milardi), che travalicano i limiti della continenza e del legittimo esercizio del diritto di critica, in violazione delle norme federali che impongono i doveri di lealtà, probità correttezza sportiva e disciplina nell'ambito dei rapporti tra tesserati. Condotta, questa, aggravata dalle circostanze di aver commesso il fatto: a) ricoprendo la carica di Presidente del Comitato Regionale del CONI Veneto; b) mediante mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive dalla figura di altri tesserati. Violazione posta in essere a mezzo stampa a partire dal mese di maggio 2024. Violazione degli artt. 1 e 6 dello Statuto FIDAL; degli artt. 1.1., 1.13, 2.1 e 2.3 del regolamento di Giustizia FIDAL; degli artt. 1, 2 e 7 del Codice di Comportamento sportivo CONI, con le aggravanti di cui all'art. 9 comma 3, lett. a) e g) del Regolamento di Giustizia FIDAL*

Nell'atto di deferimento veniva dato anche atto della circostanza che, oltre ad essere stato distribuito a terzi il libro aveva formato oggetto di presentazioni pubbliche presso la sede dell'Amministrazione Comunale della città di Padova (in data 20 maggio 2024) e presso la sede dell'Istituto di ricerca pediatrica Città della Speranza di Padova (in data 23 luglio 2024) in occasione di altrettanti eventi pubblicizzati dal Ponchio.

Fissata l'udienza di discussione in data 31 marzo 2025, dopo un breve rinvio al 19 maggio 2025 su richiesta della Procura federale per legittimo impedimento e un successivo rinvio al 21 maggio 2025, stavolta su richiesta dell'incolpato, questi – che nelle more aveva depositato il 16 maggio, a mezzo del proprio difensore, apposita memoria difensiva ex art. 42 R.G. contenente una serie di argomentazioni integrative, oltre che confermativa, dell'originario reclamo – in sede di udienza, a mezzo del proprio difensore, avanzava altra breve richiesta di rinvio per verificare la possibilità di applicazione consensuale della sanzione ex art. 41 R.G.

Alla successiva udienza del 3 giugno 2025 come disposta dal Tribunale, dato atto della mancanza di accordo con la Procura federale, le parti discutevano la causa.

All'esito della discussione il Tribunale emetteva la decisione in forza della quale, dichiarava il tesserato responsabile della violazione ascrittagli ed, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 9 comma 3 lett. a) R.G. e riconosciute le circostanze attenuanti di cui all'art. 9 comma 2 lett. c) R.G. e



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

art. 9 comma 2 ultimo periodo dello stesso Regolamento, ritenute prevalenti sull'unica aggravante ex art. comma 3 lett. g) R.G., gli infliggeva la sanzione della squalifica di mesi quattro così ridotta nella misura di 1/3 rispetto alla pena base di mesi sei come determinata dal Tribunale.

In estrema sintesi, queste le argomentazioni sviluppate nella decisione oggi impugnata.

E' stata anzitutto disattesa - perché manifestamente infondata - l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dal reclamante Ponchio.

Nel merito sono state ritenute provate le accuse, in relazione al contenuto marcatamente offensivo ed irridente che caratterizzava numerosi passi o espressioni del libro, ivi comprese alcune altre, non espressamente contestate, a riprova quindi della complessiva valenza diffamatoria del volume.

Il contenuto "satirico" di alcune frasi assumeva, a giudizio del Tribunale, connotati illeciti rispetto ai principi fissati dall'art. 1 del Regolamento di Giustizia FIDAL, nonché dagli artt. 2 e 7 del Codice di comportamenti sportivo CONI e 22 comma 2 lett. f) e 3 lett. e) del Regolamento organico FIDAL, anche alla luce della giurisprudenza sia civile che penale della Corte Suprema di Cassazione formatasi in tema di satira, assoggettata, pur nel rispetto del costituzionale diritto di critica di cui all'art. 21 Cost., ai limiti della continenza e della funzionalità delle espressioni rispetto alla scopo di denuncia sociale perseguito e insuscettibile di essere scriminata laddove traducentesi - come nel caso *de quo* - in forme di aggressione gratuita alla sfera morale altrui o nel dileggio o disprezzo personale, a nulla valendo la forma "scherzosa" o "ironica" adoperata dall'autore delle espressioni o dei giudizi formulati nei riguardi di terzi tesserati.


Oltre che oggettivamente illecita, la condotta posta in essere dal Ponchio era anche censurabile sotto il profilo soggettivo, dovendosi quindi escludere la buona fede come sostenuto a più riprese dal tesserato, non solo nel proprio reclamo ma anche, e soprattutto, nella memoria difensiva depositata a ridosso dell'udienza.

Nessuna rilevanza potevano assumere - ad avviso dell'Organo giudicante - la circostanza che il libro non fosse in commercio, né le scuse offerte in diverse occasioni dal Ponchio, peraltro sostanzialmente consapevole quanto meno della illiceità intrinseca delle espressioni da lui adoperate.

Quanto, poi alle circostanze aggravanti contestate, mentre veniva ritenuta sussistente quella di cui all'art. 9 comma 3 lett. g) del Regolamento di Giustizia (trattandosi di fatto commesso a mezzo della stampa), non altrettanto avveniva con riferimento alla seconda aggravante contestata ex art. 9 comma 3 lett. a) del Regolamento suddetto in quanto «*pur ricoprendo il Prof. Ponchio funzioni federali egli - quanto agli illeciti accertati - non ha in concreto non ha in concreto abusato degli specifici poteri, o violato i corrispondenti doveri, derivanti dall'esercizio di tali funzioni, essendo il libro evidentemente elaborato durante la sua vita privata e non avente diretta occasione dallo e nello svolgimento di incarichi istituzionali*». (così testualmente a pag. 14 della decisione impugnata).

Per converso il Tribunale riconosceva al reclamante l'attenuante di cui all'art. 9 comma 2 lett. c) per essersi il Ponchio adoperato prima del giudizio per elidere o attenuare le conseguenze dannose dell'infrazione, mediante il ritiro delle copie del libro date alla stampa, nonché l'ulteriore attenuante del menzionato art. 9 comma 2 ultimo periodo in considerazione, da un lato, del numero assai circoscritto di copie stampate e, dall'altro, della mancata messa in commercio del volume distribuito solo a parenti o amici o conoscenti orbitanti nell'*entourage* dell'inculpato.

Il Tribunale effettuava il bilanciamento tra le circostanze di opposto segno in termini di prevalenza delle attenuanti sull'unica aggravante rimasta tenendo poi conto, ai fini della dosimetria della sanzione base, della incensuratezza disciplinare del tesserato e dei riconoscimenti dallo stesso conseguiti per il suo impegno sportivo, oltre che per il rincrescimento manifestato al cospetto del Tribunale in sede di dichiarazioni spontanee.



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Le suddette argomentazioni sono state giudicate non condivisibili sia dal tesserato che dalla reclamante Procura Federale, che hanno proposto rispettivamente separati reclami a sostegno dei quali sono stati addotti i seguenti motivi che qui di seguito si indicano in modo succinto.

Per quanto riguarda il reclamo interposto dal Prof. Ponchio questi ha affidato l'atto ai seguenti motivi.

E' stata anzitutto denunciata la violazione degli artt. 5 n. 5 e 15 del Regolamento di Giustizia FIDAL, nonché dell'art. 2 dei Principi di giustizia del CONI in riferimento all'art. 25 Cost. ritenendo mancanti i presupposti per la irrogazione della sanzione: secondo l'assunto difensivo non solo difetterebbe il requisito della gravità della infrazione richiesta dalla normativa di riferimento, ma la stessa espressione adoperata nel n. 5 dell'articolo 5, laddove si parla della squalifica che "*viene comminata per infrazioni di maggiore gravità e in caso di inosservanza di precedenti sanzioni, per un periodo da giorni 30 ad anni 3 (tre)....omissis*" autorizza a ritenere indispensabile la compresenza delle due condizioni della maggiore gravità e della inosservanza di precedenti sanzioni. Conseguentemente la motivazione addotta nella decisione sarebbe meramente apparente con correlata nullità di essa.

In secondo luogo la decisione gravata dovrebbe ritenersi nulla per difetto o apparenza della motivazione in spregio agli artt. 7 comma 3 e 15 comma 3 del Regolamento di Giustizia FIDAL nonché dell'art. 2 del Codice di Giustizia del CONI: dal testo non si evince il percorso logico-argomentativo seguito dal Tribunale per deliberare la squalifica in luogo di altre sanzioni meno gravi.

Il terzo motivo viene sviluppato in relazione alla asserita assenza dell'elemento soggettivo della condotta di cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto, in considerazione del fatto che il Ponchio non aveva alcuna intenzione di offendere chicchessia tanto da scrivere nella premessa (pag. 4 del Volume) il desiderio di "*esprimere le proprie scuse a coloro che citerò, senza ritegno, e a volte, senza rispetto formale, ma sempre con tanto affetto e nostalgia*".

In ultimo, con il quarto motivo il Ponchio lamenta l'eccessività della sanzione ed il mancato rispetto dei parametri di cui all'art. 7 del Regolamento di Giustizia in termini di gradualità della sanzione medesima.

Ha quindi concluso chiedendo in via principale il proscioglimento da ogni addebito "*o comunque archiviare il procedimento disciplinare a carico dello stesso*" e in subordine, la graduazione della sanzione rapportata alla gravità reale della infrazione commessa da ritenersi assolutamente modesta, con conseguente applicazione della sanzione minima o, quanto meno, della deplorazione con ammenda pari ad € 1.000,00 da ridurre nella misura di 1/3 per le attenuanti generiche: il tutto con il favore delle spese e la restituzione del contributo di giustizia.

Quanto al reclamo interposto dalla Procura Federale, la stessa ha in primo luogo dedotto il vizio di *error in procedendo* e/o *in iudicando* nonché la erronea e/o falsa applicazione dell'art. 9 comma 3 lett. a) del Regolamento di Giustizia FIDAL, per avere il Tribunale escluso detta circostanza, originariamente contestata, ritenendo che il Ponchio, tesserato quale Allenatore emerito FIDAL ma anche ricoprente il prestigioso incarico di Presidente del CONI regionale Veneto, non avrebbe agito con abuso degli specifici poteri ovvero in violazione dei corrispondenti doveri connessi alla carica ricoperta: da qui la necessità di rimodulare *in pejus* la sanzione inflitta.

Con un secondo motivo la reclamante Procura lamenta analogo *error in procedendo* e/o *in iudicando* per violazione dell'art. 9 comma 2 lett. c) del R.G. FIDAL per avere enfatizzato oltre misura la riconosciuta circostanza attenuante di cui alla menzionata disposizione, tanto più che, lungi dal ritirare tutte le copie stampate del libro, ne sarebbero rimaste in circolazione quanto meno altre cinque come da segnalazione del Presidente Federale FIDAL sfociata nella successiva consegna di tali cinque copie oltre quelle già ritirate dal Ponchio come da sua esplicita ammissione.



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Con un terzo – ed ultimo – motivo la Procura Federale ha lamentato altro *error in procedendo e/o in iudicando* per violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 10 del R.G. FIDAL avendo il Tribunale, per un verso, valutato positivamente la resipiscenza del Ponchio e, per altro verso, formulato erroneamente un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alle circostanze aggravanti, peraltro entrambi sussistenti.

Ha conseguentemente concluso chiedendo, in parziale riforma della decisione impugnata, la conferma della pena base nei limiti di mesi sei, con ulteriore aumento di mesi due per la sussistenza di entrambe le aggravanti contestate o comunque, la rideterminazione della sanzione in misura superiore a quella statuita dal Tribunale, previa modifica del giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto.

Fissata da parte del Presidente l’udienza di discussione per il 23 luglio 2025, nei termini entrambe le parti hanno depositato le rispettive memorie di costituzione insistendo ciascuna nei motivi indicati nei rispettivi atti di gravame.

All’odierna udienza, svoltasi alla presenza delle parti in persona del reclamante e del suo difensore Avv. Marco Ferriero, collegati in videoconferenza, nonché del rappresentante della Procura Federale nella persona dell’Avv. Michele Ponzeletti e in modalità videoconferenza in riferimento al componente del Collegio Avv. Stella Frascà, avuta la parola, il Procuratore Federale ha insistito nei motivi di appello, producendo contestualmente le cinque copie del libro pervenute al suo ufficio da parte del Presidente FIDAL che venivano anche mostrate al Ponchio ed al suo difensore: dopo una iniziale richiesta di rinvio di costoro finalizzata a controllare le ulteriori copie prodotte, a seguito della loro visione attraverso le immagini video, il Prof. Ponchio e il suo difensore rinunciavano alla richiesta di rinvio; il Ponchio spontaneamente precisava, dopo aver preso visione delle copie mostrategli e delle prime pagine mancanti in tre delle cinque copie visionate, che le cinque copie non gli appartenevano o comunque che due di esse erano presumibilmente quelle andate smarrite come da lui stesso precedentemente dichiarato nel corso del giudizio di primo grado. Quindi, avuta la parola, la difesa dell’inculpato si è riportata al contenuto del reclamo insistendo nei motivi enunciati e nella memoria di costituzione successiva.

Esaurita la discussione, il Collegio si ritirava in Camera di consiglio per la deliberazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ragioni di priorità temporale impongono di esaminare per primo il reclamo proposto dal tesserato Prof. Dino Ponchio.

Tutti i motivi di appello, a giudizio di questa Corte, sono destituiti di fondamento e vanno quindi rigettati. Iniziando dal primo di essi, preliminarmente si rileva la inusualità della richiesta subordinata di archiviazione, posto che di archiviazione può parlarsi solo nella fase delle indagini preliminari e non certo in sede di giudizio. Il motivo principale, ai limiti della inammissibilità per la manifesta infondatezza delle argomentazioni che lo sorreggono, ruota intorno alla interpretazione erronea in cui sarebbe incorso il Tribunale nell’analisi dell’espressione contenuta nell’articolo 5 comma 5 del R.G. FIDAL laddove si legge, a proposito della sanzione della squalifica, che questa “viene comminata per infrazioni di maggiore gravità e in caso di inosservanza di precedenti sanzioni, per un periodo da giorni 30 ad anni 3 (tre).....omissis”. Secondo l’interpretazione offerta dalla difesa dell’inculpato la vocale “e” presupporrebbe che, per potere irrogare la squalifica sia necessaria la contemporanea presenza dei due requisiti della “maggiore gravità” e della “inosservanza di precedenti sanzioni” di guisa che, non essendo il Ponchio incorso nella inosservanza di precedenti sanzioni perché mai subite, la sanzione irrogata dal Tribunale sarebbe del tutto illegittima con conseguente nullità della decisione.



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

La tesi non ha pregio non solo e non tanto per l'approssimativa analisi sintattica del testo della disposizione la quale non prescrive affatto la contemporanea presenza delle due condizioni, quanto soprattutto per ragioni di ordine logico, posto che laddove dovesse accedersi alla, per vero fantasiosa, tesi difensiva, sarebbe precluso all'Organo disciplinare giudicante infliggere sanzioni per violazioni ancor più gravi di quella di cui si discute, nel caso in cui l'inculpato dovesse risultare sportivamente incensurato: il vero è che la congiunzione "e", anche per la sua collocazione, va intesa come ulteriore aggiunta della condizione dell'incensuratezza, da considerarsi del tutto indipendente rispetto alla condizione della maggiore gravità. Quest'ultima, avente valore non assoluto, va invece posta in raffronto con le meno gravi violazioni enumerate nei precedenti punti 2 (ammonizione), 3 (ammonizione con diffida), e 4 (deplorazione con ammenda), non mancando di rilevare che il n. 1 dell'art. 5 enuncia il principio guida cui conformarsi in materia di irrogazione delle sanzioni disciplinari, ispirato al criterio della gradualità in rapporto alla gravità dell'infrazione.

In altri termini, il tesserato il quale incorra in una trasgressione di prescrizioni – laddove questa sia particolarmente grave – per ciò solo incorre nella squalifica, ulteriormente prevista anche nel caso in cui trasgredisca precedenti sanzioni che – sotto un profilo meramente logico – rappresenta una condizione negativa paragonabile alle infrazioni di maggiore gravità, perché sintomatica di una maggiore offensività della condotta in spregio ai principi della lealtà, probità e correttezza, alla base dell'ordinamento sportivo.


Assolutamente condivisibili, sotto tale profilo, le considerazioni espresse dalla reclamante Procura federale sia circa il significato da attribuire alla espressione contenuta nella prima parte del punto 5 dell'art. 5 e circa la, a dir poco "bizzarra", interpretazione della difesa (vds. pag. 2 della memoria di costituzione della Procura Federale), sia circa il concetto di maggiore gravità della infrazione da considerarsi in senso relativo e non assoluto.

Parimenti infondato il secondo motivo incentrato sul difetto e apparenza della motivazione e su una presunta violazione degli articoli 7 comma 3 e 15 comma 3 del Regolamento di giustizia in punto di determinazione della sanzione da infliggere.

Secondo la difesa del reclamante, il Tribunale non avrebbe convenientemente esposto le ragioni per le quali si sarebbe determinato ad irrogare una sanzione così grave come la squalifica, omettendo di osservare gli stringenti criteri enunciati dal richiamato art. 7 e incorrendo anche nella inosservanza del principio di gradualità della sanzione enunciato dal comma 1 dell'art. 5.

Nel riferirsi ai principi di diritto espressi sul punto dalle sezioni civili della S.C. (principi che in questa sede si richiamano in relazione al disposto di cui all'art. 2 comma 6 del CGS CONI e all'art. 3 comma 3 del Regolamento di giustizia FIDAL), la Corte osserva che per potersi parlare di motivazione cd. "apparente", questa ricorre quando *"benché graficamente esistente, non rende tuttavia percepibile il fondamento della decisione perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarli con più varie, generiche, congetture* (Cass. Civ. Sez. 6^‐1^, Ord. 1.3.2022 n. 6758).

Quanto, poi, all'asserito difetto della motivazione, in una risalente pronuncia la Corte di legittimità ha ritenuto che debba parlarsi di difetto di motivazione soltanto quando *"mancano le ragioni che possano giustificare un'affermazione del giudice di merito posta a base della decisione, di guisa che in conseguenza dell'omissione è impossibile il controllo in sede di legittimità del criterio logico seguito. Peraltro l'obbligo della motivazione deve ritenersi correttamente adempiuto non avendo il giudice l'obbligo di analizzare e confutare tutte le argomentazioni addotte dalle parti a sostegno del loro assunto né singolarmente tutte le risultanze del processo, bastando invece che egli, apprezzando positivamente gli elementi ritenuti più attendibili e pertinenti al thema decidendum, dia adeguata*



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

ragione del proprio convincimento sulla realtà processuale e delle conseguenze logiche e giuridiche trattene, così contraddicendo per implicito al difforme assunto delle parti logicamente incompatibile con la risoluzione adottata (in termini Cass. Civ., Sez. 2^a 14.1.1972 n. 108).

Orbene, nel caso in esame il Tribunale, nel determinare la sanzione da applicare, ha tenuto conto di una serie di elementi che, tra loro opportunamente incrociati, consentono di comprendere appieno il percorso logico-argomentativo seguito dal primo giudice: è appena il caso di rilevare che le espressioni adoperate in più parti del libro e doviziosamente citate dalla Procura Federale nel proprio atto di deferimento, oltre che analiticamente enunciate nella decisione impugnata, offrono uno spaccato quanto mai eloquente del carattere offensivo, sprezzante, irridente e talvolta aggressivo connotante il frasario adoperato dal Ponchio nel segno di un marcato dileggio gratuito verso soggetti tesserati e non; frasi come «*Il Presidente uscente (il "venditore di scarpe" - VDS) battagliava e "comprava" voti e candidò il suo vice, l'"inutile ingenerino", come lo chiamavo io Morini*» (pag. 248); «*con avversario quel "sotto i capelli niente" di Mei*, ossia l'attuale Presidente Federale (pag. 264); «*Fine, finito tutto, perché poi una dei nostri, debole (e stronza) passo con loro (7 a noi e 5 a loro), ma Mei come Presidente votava inoltre Malagò ordinò alla mia amica Anna Riccardi di votare per lui*» (pag. 288) evidenziano la disistima manifestata dal Ponchio (che in sé potrebbe rientrare nel diritto di critica) sotto forma di ridicolizzazione dei personaggi, eccedente i limiti della continenza. Così come non può che ritenersi sprezzante ed ingiuriosa la sequela di definizioni con le quali il Ponchio bolla alcuni personaggi gravitanti nell'ordinamento sportivo, come, per esempio «*il pecoraio di Rieti*» affibbiato ad Andrea Minardi; oppure «*sotto i capelli niente ... senza offesa e senza forfara*» affibbiato a Stefano Mei attuale Presidente della FIDAL; o ancora «*VDS* (venditore di scarpe) (*Incapace Presidente Fidal però abile nel commercio*)» affibbiato a Franco Arese, oppure ancora «*gradisca...*» (*da amarcord di Fellini usato per ragazze "disponibili" con i potenti, lei solo per finta*) affibbiato alla signora Roberta Russo.


Lungi dal considerarsi goliardiche come insistentemente preteso dal Ponchio, espressioni e definizioni di tal fatta integrano quel concetto di dichiarazioni lesive indicate all'art. 2 punto 3 del R.G. FIDAL che debordano nella peggior satira possibile e collidono con quella carica di affetto e nostalgia che il Ponchio nelle premesse del libro ha inteso erigere a mo' di scudo per giustificare la propria sconsiderata condotta.

Ma vi è di più: l'intrinseca gravità della condotta, comprovata dal tenore delle frasi e definizioni usate dall'inculpato è accentuata da quell'elemento soggettivo in termini di "dolo" più che di "colpa" che il Ponchio ha inteso escludere (non potendosi di certo contestare l'intenzionalità del *modus agendi* tanto più che il Ponchio non era, né è, soggetto sprovvveduto e privo di cultura) ed ancora, dalla diffusione, ancorché non capillare, del libro distribuito generosamente ad amici e conoscenti (ma anche a soggetti direttamente chiamati in causa dall'autore) in occasione di almeno due eventi pubblici: deve quindi convenirsi con il Tribunale laddove si afferma che è fuori luogo parlare di buona fede come preteso "candidamente" dal Ponchio (pag. 13 della decisione impugnata).

Sostenere quindi che la decisione in punto di valutazione della congruità della sanzione da infliggere sia carente di motivazione o addirittura caratterizzata da una motivazione apparente altro non è che una iperbole.

Sotto altro profilo non può che condividersi l'impostazione seguita dal Tribunale laddove si esclude che possa parlarsi di satira, dovendosi piuttosto propendere per affermazioni dissacranti e diffamatorie che hanno abbondantemente superato il limite della continenza.

Nella sua etimologia estensiva, con il termine satira ci si suole riferire a forme di critica più o meno mordace (dal sarcasmo alla caricatura) verso aspetti o personaggi tipici della vita contemporanea, attuate mediante scritti o spettacoli.



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Ma la satira trasmoda quasi sempre, per il disprezzo, dileggio e/o gratuita offensività che ne caratterizza sovente il linguaggio (parlato o scritto), verso forme illecite che trascendono il diritto di critica e che possono integrare veri e propri reati o comunque condotte non consentite dall'ordinamento.

Come autorevolmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità formatasi sull'argomento "*La satira costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica, sicché, diversamente dalla cronaca, è sottratta all'obbligo di riferire fatti veri, in quanto esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su di un fatto, pur soggetta al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito.*" (Cass. Civ. Sez. 6[^]-3[^] Ord. 17.9.2013 n. 21235; conforme Sez. 1[^] Ord. 20.3.2018 n. 6919).

Nella sua forma più deteriore la satira prevede il ricorso ad espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, le quali, per non incorrere in conseguenze penali, debbono essere strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira senza trasmodare in forme aggressive gratuite e distruttive dell'onore e della reputazione del soggetto interessato, che, ove sussistenti, non consentono il riconoscimento della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. "*laddove si tratti di attribuzione di condotte illecite o moralmente disonorevoli, di accostamenti volgari o ripugnanti, di deformazione dell'immagine tali da suscitare disprezzo della persona e ludibrio della sua immagine pubblica*". (Cass. Civ. Sez. 6[^]-3[^] Ord. 21235/13 cit.).

Come correttamente sottolineato dal Tribunale nei suoi richiami giurisprudenziali, "*La satira - estrinsecazione del diritto di critica attraverso l'enfatizzazione e la deformazione della realtà - è sottratta al requisito di verità, in quanto esprime un giudizio ironico su un fatto con l'inverosimiglianza e l'iperbole e anche attraverso l'uso di espressioni o immagini lesive dell'altrui reputazione, pur rimanendo assoggettata al limite della continenza e della funzionalità al perseguito scopo di denuncia sociale o politica, da valutare in relazione alla rilevanza dell'interesse del pubblico all'esposizione del fatto con tale forma ovvero alla dimensione pubblica della vicenda o alla notorietà delle persone colpite.*" (Cass. Sez. 3[^] 14.3.2024 n. 6960).

E' dunque alla stregua di tali principi che occorre valutare la portata dello scritto del Ponchio in correlazione con le regole fissate dal Regolamento di giustizia FIDAL cui ogni tesserato deve conformarsi: e la risposta non può che essere negativa senza che possa accedersi all'interpretazione "buonista" caldecciata dalla difesa.

Proprio per questa ragione si palesa Inconsistente il terzo motivo che ruota intorno alla intenzione ripetutamente manifestata dal Ponchio di non voler offendere alcuno, salvo poi ad adoperarsi costui per il recupero dei pochi libri consegnati (meno di una trentina) una volta resosi conto della diversa chiave di lettura (*id est* la postuma consapevolezza del contenuto denigratorio delle espressioni adoperate, eufemisticamente intese come "colorite" ed "ironiche"), non mancando di osservare che l'intento non offensivo costituisce una vera e propria contraddizione in termini se confrontato con l'intento di recuperare i libri distribuiti, anche perché si tratta di una condotta di evento. Ciò serve anche ad escludere che possa parlarsi nella specie di sincero pentimento che avrebbe dovuto invece assumere, quanto meno, una forma di scuse pubbliche, mentre il suo reale significato integra – a giudizio di questa Corte – il ben più modesto, dal punto di vista della valenza intrinseca del gesto, tentativo di mitigare la propria responsabilità.

Il quarto – ed ultimo – motivo è palesemente infondato traducendosi oltretutto in una sostanziale ripetizione delle tesi prospettate in seno al secondo e terzo motivo: non solo non può essere riconosciuta in termini minimali la portata lesiva delle frasi contestate, ma i precedenti meritocratici – indubbiamente esistenti – del Ponchio avrebbero dovuto fare da deterrente verso



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

condotte di tal fatta. E proprio per tale ragione è da escludere che la sanzione inflitta dal Tribunale sia non rispettosa del criterio della proporzionalità, tanto più ove si consideri che il Tribunale ha fatto un corretto uso del sistema del “bilanciamento” delle circostanze di segno opposto con ciò dimostrando di voler mitigare quanto più possibile la punizione pur senza abdicare al concetto della oggettiva “maggiore gravità” dell’infrazione.

Per tutte queste ragioni il reclamo del Ponchio va rigettato con relativo incameramento della tassa di reclamo.

Passando poi all’esame del reclamo proposto dalla Procura Federale si osserva quanto segue.

E’ certamente fondato il primo motivo con il quale si lamenta la mancata applicazione, da parte del Tribunale, della contestata aggravante dell’art. 9 comma 3 lett. a) del Regolamento di Giustizia FIDAL.

La disposizione in parola testualmente prevede che costituisce circostanza aggravante “*avere commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall’esercizio delle funzioni proprie del colpevole*”.

L’interpretazione seguita dal Tribunale, sfociata nell’esclusione della circostanza in esame, è basata sul fatto che, pur ricoprendo il Prof. Ponchio funzioni federali, lo stesso non avrebbe né abusato degli specifici poteri a lui riservati, né violato i corrispondenti doveri derivanti dall’esercizio delle relative funzioni in considerazione del fatto che il libro era stato elaborato durante la sua vita privata e che non aveva alcuna correlazione con lo svolgimento di incarichi istituzionali.

Tale conclusione non può essere condivisa.


La disposizione sportiva è sostanzialmente modellata sulla falsariga dell’art. 61 comma primo n. 9 cod. pen. secondo cui integra la circostanza aggravante comune “*l’aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto*”.

Sebbene in termini generali le disposizioni contenute nei singoli Regolamenti o Codici di Giustizia Federale, in armonia con quanto previsto dall’art. 2 comma 6 del CGS CONI, debbano uniformarsi al codice di procedura civile in quanto compatibile, il generale istituto delle circostanze (aggravanti o attenuanti) e il correlato criterio del bilanciamento tra circostanze di segno opposto sono ispirati a principi di ordine penalistico.

E’ dunque a questi che occorre fare riferimento per la corretta interpretazione di regole certamente estranee all’ordinamento sportivo e purtuttavia concretamente applicabili come costantemente riconosciuto dal Collegio di garanzia dello Sport (sul punto, tra le tante, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. 2^a 10.12.2018 n. 80).

Ora, secondo l’interpretazione ormai consolidata datane dalla Corte di legittimità, l’abuso dei poteri o la violazione dei doveri inerenti ad un pubblico servizio espressamente previsto nel testo codicistico consiste in un’inversione dell’uso di facoltà e di mezzi legittimamente disponibili.

Da qui l’usuale interpretazione della disposizione penalistica in virtù della quale è sufficiente che tra l’esercizio del pubblico servizio e la commissione del reato sussista una connessione o comunque un rapporto di interdipendenza oppure di semplice occasionalità, di guisa che l’esecuzione del reato sia stata anche solo agevolata da tali attribuzioni e/o da detta qualità del soggetto agente, mentre non è necessario un nesso strettamente funzionale tra il fatto delittuoso e il pubblico servizio e le relative competenze (in termini Cass. Pen. Sez. 2^a 30.4.2009 n. 20870; conformi più di recente, Cass. Pen. Sez. 3^a 22.12.2017 n. 24979 e Cass. Pen. Sez. 2^a 16.10.2019 n. 9102).



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

La condotta prevista in termini alternativi dalla disposizione sportiva fa quindi leva su un mero rapporto di connessione anche occasionale, estendendosi l'abuso o la violazione dei doveri connessi alle funzioni istituzionali ricoperte anche a condotte che siano soltanto agevolate da tali condizioni.

Il che è esattamente avvenuto nella fattispecie in esame non solo e non tanto per la qualità di tesserato del Ponchio quale Allenatore emerito, quanto soprattutto per la sua prestigiosa ed autorevole carica di Presidente del CONI Regionale Veneto grazie alla quale le iniziative adottate dall'inculpato e consistite nella presentazione pubblica del volume in due occasioni con risonanza mediatica cui ha di certo contribuito la carica rivestita, hanno acquisito agli occhi della pubblica opinione una visibilità maggiore.

Il riconoscimento di tale circostanza refluiscce inevitabilmente sulla dosimetria della sanzione posto che il bilanciamento tra circostanze opposte non può non tenere conto della esistenza di due aggravanti anziché di una soltanto.

Sotto tale profilo va certamente disattesa la tesi difensiva coltivata nella memoria di costituzione depositata *ante iudicium* incentrata sul fatto che il Ponchio non ha forzato la diffusione del libro anche perché la sua distribuzione era riservata alle persone care ed agli amici e l'opera era fuori commercio.

Se ciò è vero, è altrettanto innegabile che la pubblicità della iniziativa è stata "impreziosita" e "agevolata" proprio dalla carica istituzionale rivestita.

Quanto sopra vale anche a disattendere la tesi della presunta illegittimità ed inammissibilità della iniziativa della Procura Federale mirante all'aumento della sanzione iniziale, la quale in sé appare coerente con la maggiore gravità del fatto determinata anche dal riconoscimento della circostanza di cui sopra che il Tribunale aveva invece esclusa.

Quanto al secondo motivo di reclamo concernente l'erroneo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 9 comma 2 lett. c), lo stesso – benché suggestivo – non appare persuasivo.

La norma che prevede la sussistenza di tale specifica circostanza recita che la stessa ricorre nell'"*avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o essersi, prima del giudizio, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose della infrazione*".

Il sintagma "attenuare" depone per un concetto comprensivo anche di una condotta non interamente eliminatoria di un fatto o di una cosa: sotto questo specifico profilo l'iniziativa assunta dal Ponchio di ritirare le copie di stampa del volume deve ritenersi meritoria e sintomatica di una sua resipiscenza, anche se non equivalente al sincero pentimento per come dianzi rilevato.

Piuttosto la questione prospettata dalla Procura Federale in seno al secondo motivo di reclamo, rappresentata dal mancato ritiro di tutte le copie del libro e dal fatto che queste fossero in numero superiore a 30 come affermato dal Ponchio, potrebbe a prima vista incidere negativamente sulla valutazione della attenuante quanto meno per una ulteriore inosservanza dei principi di lealtà correttezza e probità.

In effetti – senza che ciò possa costituire una ulteriore circostanza autonoma peraltro non prevista – non vi è dubbio che il Ponchio, nel momento in cui ha disconosciuto come proprie almeno due delle cinque copie del libro prodotte dalla Procura Federale *in limine litis* avrebbe potuto – ed anzi dovuto – effettuare un controllo sulle copie ancora eventualmente circolanti, in ogni caso diffidando la tipografia dallo stampare altre copie: in altri termini, l'affermazione del Ponchio resa alla fine dell'udienza prelude ad una diffusione ulteriore del libro non a lui attribuibile. Ma se così fosse prudenza avrebbe dovuto imporre che, in sede di ritiro delle copie, il Ponchio avesse formalmente vietato al tipografo ulteriori stampe: il che non è accaduto.



**FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA**

Tale condotta negligente riverbera quindi sulla intensità della attenuante che, sebbene riconoscibile, ha una valenza minore che finisce con il riflettersi, in ultima analisi, sul criterio del bilanciamento il quale si ispira a criteri penalistici (in termini Collegio di Garanzia dello Sport Sez. 2^a 22.5.2015 n. 15).

In questo senso, se può ritenersi corretta la deduzione difensiva enunciata al paragrafo 3) della memoria *ante iudicium*, deve parimenti riconoscersi la fondatezza del terzo motivo di reclamo della Procura Federale la quale si duole (oltre che dell'avvenuto riconoscimento della attenuante della resipiscenza, in realtà sussistente) anche dell'erroneo giudizio di prevalenza delle attenuanti operato dal Tribunale.

La riconosciuta sussistenza a che dell'aggravante di cui all'art. 9 comma 3 lett. a) unita al comportamento negligente "post delictum" posto in essere dal Ponchio e di cui si è detto in precedenza, impone una rimeditazione dell'originario bilanciamento operato dal Tribunale con il riconoscimento delle attenuanti in termini di equivalenza rispetto alle aggravanti.

Ciò vale, da un lato, a rigettare la richiesta di aumento della sanzione della squalifica di ulteriori due mesi rispetto alla misura minima fissata dal Tribunale in mesi sei poi ridotta di un terzo; dall'altro vale a riposizionare la sanzione nella misura di mesi sei di squalifica corrispondente alla pena base determinata dal Tribunale.

Tale sanzione obbedisce alla regola della proporzionalità commisurata alla gravità della sanzione come più volte affermato dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport (tra le tante, Collegio di Garanzia dello Sport 1^a Sez. 22.3.2019 n. 22; conforme Collegio di Garanzia dello Sport 3^a Sez. 7.9.2018 n. 55).

In conclusione vanno accolti il primo e terzo (quest'ultimo sia pure in parte) motivo del reclamo della Procura Federale con conseguente rideterminazione della sanzione della squalifica per la durata di mesi sei.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo proposto da Ponchio Dino ed incàmera la relativa tassa.

Accoglie il primo e terzo (quest'ultimo in parte) motivo del reclamo proposto dalla Procura Federale FIDAL e, per l'effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, ridetermina la sanzione nei confronti di Ponchio Dino nella misura di mesi sei di squalifica.

Manda alla Segreteria per notificare immediatamente a mezzo Pec il presente dispositivo alle parti.

Roma, addì, 30.07.2025

Il Componente relatore

Renato Grillo

Il Presidente

Marco Baliva